



CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' AZIENDALE

Chiavari, 21 ottobre 2016

* INTRODUZIONE 1/4

BASI GIURIDICHE

- * **REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267** - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
- * **DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006 n. 5** - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
- * **DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007 n.169** - Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
- * **DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83** - (DECRETO SVILUPPO) In particolare l'art. 33 riporta *"Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale"*
- * **DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69** - (DECRETO DEL FARE). In particolare l'art. 82 modifica le norma in materia di *"Concordato preventivo"*
- * **DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83** - (DECRETO GIUSTIZIA PER LA CRESCITA).

* INTRODUZIONE 2/4

Il Decreto sviluppo (DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83)

“le recenti modifiche in tema di concordato preventivo - fra cui vanno annoverate la possibilità di presentare un concordato con riserva del piano ex art. 161 comma 6 l.f. e la previsione del concordato con continuità di cui all’art. 186 bis l.f. - portano a ritenere che lo scopo principale del concordato preventivo sia ora costituito dalla preservazione delle strutture produttive e aziendali”. (Trib. Piacenza, 26.10.2012)

Le principali modifiche della riforma:

- Introduzione del Concordato in bianco o con riserva
- Scioglimento del debitore dai contratti in corso di esecuzione
- Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
- Concordato con continuità aziendale

Il Decreto del FARE (DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69)


Le principali modifiche della riforma:

- Obbligo di depositare l'elenco nominativo dei creditori con la domanda di ammissione al concordato con riserva
- Facoltà di nomina del commissario giudiziale nella fase successiva alla domanda di ammissione
- Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione: introduzione del parere rilasciato dal commissario giudiziale
- Specifici obblighi informativi periodici da assolvere nella fase anteriore all'ammissione alla procedura


Il Decreto Giustizia per la Crescita (DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83)

Le principali modifiche della riforma:

- Per i concordati liquidatori: percentuale minima di soddisfazione al 20%
- Modifica del meccanismo del voto (si ritorna al silenzio dissenso)
- Competitività nel concordato: proposte concorrenti ed offerte concorrenti
- Novità in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti: la convenzione di moratoria
- I finanziamenti nel pre-concordato.



Approvazione dei creditori



* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 1/13

* Il Concordato in continuità: una definizione

* Il perché di una definizione:

- Peculiari obblighi procedurali;
- Soddisfazione minima da garantire ai chirografari.

La riforma del giugno 2015 rende necessaria la qualificazione del piano di concordato:

- Concordato liquidatorio
- Concordato in continuità
- Concordato misto (che segue la disciplina del concordato in continuità)

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 2/13

Il Concordato in continuità

La continuazione dell'attività aziendale potrà avvenire da parte del medesimo imprenditore in crisi oppure da parte di un terzo.

L'art. 186 bis l.fall. prevede alternativamente

- - La prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, oppure
- - La cessione dell'azienda in esercizio, oppure ancora
- - Il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione.

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 3/13

- * Qualora il concordato proposto sia qualificato come in continuità sono richieste **particolari cautele**:
 - - Il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi previsti per la prosecuzione dell'attività;
 - - La relazione del professionista deve attestare che tale continuazione è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

- * Qualora il concordato proposto sia qualificato come in continuità sono previsti **particolari benefici**:
 - - Il piano può prevedere una moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati.
 - La legge prevede la continuazione dei contratti in corso di esecuzione anche qualora il contratto preveda quale causa di scioglimento l'accesso ad una procedura concorsuale (art. 186 bis comma 3 parte prima);
 - La continuazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni (art. 186 bis commi 3 e 4);
 - Il pagamento dei creditori strategici anteriori a particolari condizioni (art. 182 quinquies, comma 5)

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 4/13

* Il Concordato liquidatorio

- L'art. 160, ultimo comma, l.fall. prevede: «*La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione non si applica al concordato in continuità di cui all'art. 186 bis*»
- L'art. 182 l.fall. prevede la nomina di uno o più liquidatori e la nomina di un comitato dei creditori.
- Diventa sempre più rilevante la corretta qualificazione della natura del concordato: liquidatorio, misto, continuità.

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 5/13

➤ Tribunale di Ravenna, 28 aprile 2015

Al concordato c.d. misto, il quale preveda cioè sia la continuità aziendale sia la liquidazione di determinati elementi dell'impresa, deve essere applicata la disciplina volta a volta più confacente con la porzione di piano concordatario che viene in esame, a seconda della causa concreta perseguita dal debitore.

Nel caso di specie società immobiliare che:

- Per alcuni immobili prosegue l'attività di gestione immobiliare;
- Per altri immobili decide la liquidazione;
- Proponendo ai creditori privilegiati il pagamento al 100% ed ai chirografari il pagamento al 40%.

Applicazione della disciplina più confacente alle varie porzioni di piano.

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 6/13

➤ Tribunale di Monza, 26 luglio 2016

- * *Al fine di stabilire se ad un concordato caratterizzato dalla continuità aziendale che preveda tuttavia anche la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività, si debba applicare la disciplina della continuità di cui all'articolo 186-bis legge fall. o quella del concordato liquidatorio, si dovrà fare ricorso al criterio della prevalenza, valutando in concreto se i creditori siano soddisfatti in misura maggiore dal ricavato dall'affitto o dalla vendita dell'azienda o piuttosto che dal ricavato dalla liquidazione degli altri beni necessari alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Nel concordato con continuità indiretta perseguito mediante l'affitto e successivamente la cessione dell'azienda, ove la fattibilità del piano dipende dai flussi derivanti dal pagamento dei canoni e del prezzo di acquisto dell'azienda, il contenuto dell'attestazione dovrà incentrarsi sull'idoneità dell'affittuario e promissario acquirente a fare fronte ai propri impegni grazie non solo il patrimonio di cui dispone o alle garanzie su cui è in grado di fare affidamento, ma anche sulla realizzazione di un adeguato piano industriale, il cui orizzonte temporale dovrà essere perlomeno coincidente con la data in cui avrà luogo il trasferimento a terzi dell'azienda.*

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 7/13

➤ Tribunale di Bolzano, 10 marzo 2015

- * *La nozione di continuità aziendale ricomprende sia la fattispecie della cd. continuità diretta dell'attività in capo all'imprenditore, sia quella della continuità indiretta attuata mediante cessione o conferimento a terzi dell'azienda in esercizio. Pertanto, l'affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, come quello da stipularsi in corso di procedura concordataria non è, ove vi sia la previsione di successiva cessione dell'azienda in esercizio, di ostacolo all'applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità, essendo l'affitto un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale in vista di un suo successivo passaggio a terzi.*
- * *Lo spartiacque fra il concordato liquidatorio e quello in continuità deve, pertanto, essere individuato nell'oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario), con conseguente applicazione della specifica disciplina, in termini di benefici e oneri. Nel concordato con continuità indiretta perseguito mediante l'affitto e successivamente la cessione dell'azienda, ove la fattibilità del piano dipende dai flussi derivanti dal pagamento dei canoni e del prezzo di acquisto dell'azienda, il contenuto dell'attestazione dovrà incentrarsi sull'idoneità dell'affittuario e promissario acquirente a fare fronte ai propri impegni grazie non solo il patrimonio di cui dispone o alle garanzie su cui è in grado di fare affidamento, ma anche sulla realizzazione di un adeguato piano industriale, il cui orizzonte temporale dovrà essere perlomeno coincidente con la data in cui avrà luogo il trasferimento a terzi dell'azienda.*

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 8/13

➤ Tribunale di Alessandria, 18 gennaio 2016

* *Al concordato cd. "misto" deve essere applicata un'unica disciplina, corrispondente alla componente "prevalente" in termini economici e funzionali, soluzione, questa, preferibile anche alla luce delle recenti modifiche apportate dal d.l. 83/2015 all'art. 160 legge fall. in tema di percentuale di pagamento dei creditori chirografari da assicurare in caso di concordato liquidatorio, non apparendo infatti ragionevolmente sostenibile che la presenza di una componente liquidatoria, qualunque essa sia, anche irrisoria, faccia scattare l'obbligo del rispetto del citato requisito.*

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 9/13

- Il concordato in continuità deve comunque prevedere la soddisfazione minima del 20%?
- L'attestatore dovrà comunque motivare che il concordato in continuità persegue il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto le alternative concretamente praticabili e quindi rispetto:
 - Al fallimento
 - Al concordato liquidatorio con soddisfazione minima del chirografo al 20%.



IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 10/13

Il Concordato in continuità diretta e le sue peculiarità

La ristrutturazione può realizzarsi attraverso una o più manovre:

- finanziarie (apporto di nuova finanza da parte degli stessi soci o delle banche o vendita di assets non strategici);
- commerciali (cessazione di attività in perdita o svolgimento di nuove iniziative con aperture su nuovi mercati);
- tecniche (ristrutturazione di un processo produttivo, creazione di nuovi prodotti o perfezionamento tecnologico di prodotti già realizzati).

* IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 11/13

Il concordato liquidatorio (art. 182 L.F.) :

- * nomina di un liquidatore
- * nomina di un Comitato dei creditori
- * ricorso agli artt. da 105 a 108 ter LF
- * obbligo di relazione semestrale del liquidatore giudiziale
- * soddisfazione dei creditori con *cessio bonorum*
- * *Soddisfazione minima del 20% del chirografo.*

Il concordato in continuità (artt. 186 bis e 182 q.es LF):

- * pagamento, previa autorizzazione, di crediti concorsuali
- * moratoria sino ad un anno dei creditori muniti di privilegio o altra prelazione
- * particolare disciplina per i contratti con la PA e gli appalti pubblici
- * assenza del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori
- * vincolo di soddisfacimento alla percentuale promessa (con possibilità di reinvestimento nell'impresa dell'eccedenza) (Cass. S.U. 1521/2013)
- * budget costi / ricavi sino al ritorno *in bonis*
- * relazione del professionista che attesti che la continuità dell'impresa è in grado di soddisfare il ceto creditorio meglio rispetto ad una liquidazione atomistica

* Un confronto



IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 12/13

Il concordato in continuità e l'attestazione:

L'attestatore deve fornire un giudizio sulla fattibilità del piano ed ha i rischi della responsabilità penale (236bis LF).

Il parametro della condotta dell'attestatore va ricercato nei limiti del controllo giurisdizionale di merito, oltre al quale vi è solo il giudizio di convenienza.

L'indirizzo delle Sezioni Unite del 23 gennaio 2013, sentenza n. 1521:

- 1) Il controllo giudiziale permane sia nella fase di ammissione (artt. 161, 162 e 163 LF), sia nella fase di omologa (art. 180 LF) che nel corso della procedura (art. 173 LF).
- 2) Tale controllo è però limitato alla fattibilità giuridica lasciando ai creditori la valutazione di convenienza eccezion fatta per l'ipotesi di opposizione prevista dal 180 LF in sede di omologa.
- 3) Il Giudice deve verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata ed il rispetto dei canoni di legge affinché sia garantita una decisione informata e consapevole dei creditori sulla proposta di concordato in sede di voto.

Le Sezioni Unite, con riferimento alla fattibilità economica individuano un solo profilo su cui si esercita il sindacato del Giudice: quello della "verifica della sussistenza o meno di una assoluta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile, caso per caso, in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori" (successivo indirizzo a sezione semplice: Cass. 6 novembre 2013, n. 24970, Pres. Rordorf)



IL CONCORDATO IN CONTINUITA' 13/13

Il concordato in continuità pertanto:

- consente il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi fallimentare
- consente la salvaguardia del business
- evita il fallimento

*** *Effetti del Concordato e dell'omologazione 1/7***

- Effetti sull'amministrazione dei beni dell'impresa durante la procedura;
- Effetti sui creditori dell'impresa;
- Effetti sui contratti in corso al momento dell'ammissione;
- Effetti societari, ovviamente solo nel caso in cui l'impresa debitrice sia una società.

* ***Effetti del Concordato e dell'omologazione 2/7***

Effetti sull'amministrazione dei beni dell'impresa durante la procedura

L'imprenditore non viene spossessato come nel caso del fallimento, tuttavia la sua amministrazione caratterizzata da:

- Controllo da parte del commissario giudiziale
- Autonomia limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione;
- Autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 173 L. Fall.

“Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.”

*** Effetti del Concordato e dell'omologazione 3/7**

Effetti sui creditori dell'impresa, anteriori al deposito della domanda

- dal momento della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo presso la Camera di Commercio - Registro delle imprese, le posizioni dei creditori il cui credito sia sorto prima di tale deposito si cristallizzano;
- ai sensi dell'art. 168 L.F. i terzi creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (Automatic Stay);
- a seguito della omologazione del concordato proposto dal debitore ai propri creditori, i crediti di tutti i creditori, consenzienti o dissenzienti che siano, vengono sottoposti alla c.d. falcidia, ovvero alla riduzione dei medesimi nella misura proposta (ed accettata dalla maggioranza dei creditori) nel piano di concordato;
- ai sensi dell'art.184 L.Fall., rubricato *“Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161.”*

*** *Effetti del Concordato e dell'omologazione 4/7***

Effetti sui creditori dell'impresa, successivi al deposito della domanda di concordato.

I crediti sorti durante il concordato non dovrebbero soggiacere alla falcidia ma devono essere adempiuti dall'impresa in concordato alla loro naturale scadenza ed integralmente.

La norma di riferimento è l'art. 111 L.F. del quale la Cassazione tende ad una interpretazione restrittiva (sentenze 24 gennaio 2014 e 17 aprile 2014)

E' prededucibile il credito sorto:

**in funzione del concordato
o
in occasione del concordato**

*** Effetti del concordato e dell'omologazione 5/7**

Effetti sui contratti in corso

Nei confronti dei contratti con i terzi, il debitore può chiedere

lo scioglimento

la sospensione

con esclusione di: Rapporti di lavoro subordinati; Contratti preliminari di vendita con oggetto immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente; Contratti di locazione di immobili.

Nel concordato con riserva la giurisprudenza si è interrogata sull'applicazione della misura della sospensione / scioglimento dei contratti dividendosi in due filoni:

- Inammissibilità;
- Ammissibilità previo deposito di una bozza di piano.

* *Effetti del concordato e dell'omologazione 6/7*

Effetti societari

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo e sino all'omologazione **NON** si applicano:

➤ articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

Ovvero la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite o diminuzione dello stesso al di sotto del minimo legale delle società di capitali.

➤ articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Ovvero le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Durante il concordato non opera la regola “*ricapitalizza o liquida*”.

*** *Effetti del concordato e dell'omologazione 7/7***

Effetti sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili

➤ I creditori dell'impresa conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso

Il concordato è un contratto che, come tale, ha effetto solo tra le parti

➤ Tuttavia, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Tale norma (art. 184 L.F.) è stata utilizzata per eseguire concordati di gruppo, attraverso il conferimento di tutte le aziende coinvolte (le aziende del Gruppo, appunto) in società di persone costituite ad hoc proprio al precipuo ed esclusivo fine di presentare una unica domanda di concordato.

* La valutazione del piano

La procedura di concordato è un “percorso ad ostacoli”

Il Tribunale ha facoltà di dichiarare inammissibile la proposta e/o revocare il decreto ammissivo:

- In qualsiasi momento della procedura e sino alla chiusura ai sensi dell'art. 173
- In fase di delibazione della domanda per il giudizio di ammissibilità.
- In fase di delibazione della domanda per il giudizio di omologa.

Il sindacato del Tribunale si estende:

- Profili formali
- Fattibilità giuridica del piano.

* La valutazione del piano: la fattibilità giuridica

- Ai sensi dell'art. 161 il piano deve essere accompagnato da una relazione di un esperto che attesti la fattibilità del piano proposto dal debitore.
- La giurisprudenza ha elaborato il concetto di fattibilità addivenendo a una pluralità di definizioni:
 - (i) Fattibilità economica o convenienza
 - (ii) Fattibilità giuridica
 - (iii) Fattibilità come probabilità basilare del suo adempimento
 - (iv) Causa concreta del concordato
- La Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza 27 maggio 2013, n. 13083, ha chiarito che *“In tema concordato preventivo, il controllo di legittimità da parte del Giudice, che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato, non è limitato alla completezza, alla congruità logica ed alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla **fattibilità giuridica** della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la **causa in concreto** dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.
- A tale pronuncia è seguita una teoria di sentenze, di legittimità e di merito che hanno definito un indirizzo costante del quale occorre tenere conto.

* La valutazione del piano: il procedimento di revoca

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato [...]

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

- occultamento di attivo
- indicazione di passività inesistenti
- Atti di frode
- Compimento di atti non autorizzati
- Pagamento di debiti anteriori in frode alla par condicio.

* *Tutele per i creditori 1/4*

Ai sensi dell'art. 161 L.F. il debitore deve presentare con il ricorso:

e) Un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Attenzione

Il piano deve indicare l'utilità che il Concordato apporta ad ogni creditore e tale utilità deve essere:

- Specificamente individuata;
- Economicamente valutabile.

* *Tutele per i creditori 2/4*

Art. 161, comma 5 : La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.

La legge prevede la trasmissione degli atti e dei documenti alla Procura della Repubblica.

* *Tutele per i creditori 3/4*

Art. 163, comma 4bis: ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Art. 165, comma 5: Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni

* Abuso del diritto

La giurisprudenza ha utilizzato la figura dell'abuso del diritto anche in ambito concordatario.

Oltre alle cautele previste dalla legge fallimentare (istituto della revoca, oneri informativi) la Cassazione ha affermato che *“quando lo scopo del debitore non è quello di regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma quello di differire la dichiarazione di fallimento, la proposta di concordato si deve considerare inammissibile, secondo i principi affermati da questa Corte in tema di abuso del diritto, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti”* (Cass. 9935 del 15 maggio 2015)

* Tutela per i creditori 4/4

* Proposte concorrenti

Art. 163

- Legittimazione dei soli creditori del debitore
- Limite temporale alla presentazione della proposta concorrente
- Attestazione della proposta concorrente
- Limitazione al voto della proposta concorrente
- Adeguamento della proposta di concordato

* Offerte concorrenti

Art. 163 bis

- Possibili se il piano prevede cessione d'azienda o di rami o di singoli beni a soggetti già individuati
- Fissazione con decreto di modalità e termini della procedura concorrente
- Discussione in udienza delle offerte
- Adeguamento della proposta di concordato

* ***Competitività nel concordato 1/5***

* **Proposte concorrenti**

Requisito oggettivo, soddisfazione dei creditori:

< 40% nei piani di concordato liquidatori

< 30% nei piani di concordato in continuità.

Requisito soggettivo, creditori che detengano il 10% del passivo concordatario (anche mediante cessione di crediti)

presentazione

esame

➤ **momento iniziale:**

Dal deposito della domanda definitiva del debitore (NON quindi nel “preconcordato”)

➤ **momento finale:**

30 giorni prima della adunanza dei creditori

➤ proposte concorrenti: 30 giorni prima della adunanza

➤ modificazione proposte: 15 giorni prima della adunanza

➤ relazione integrativa del commissario: 10 giorni prima

* ***Competitività nel concordato 2/5***

*** Considerazioni:**

- * Per evitare il rischio di acquisto di terzi il piano di concordato non deve prevedere la vendita dell'azienda ma una continuità diretta**
- * I terzi creditori in ipotesi di piano che preveda la vendita dell'azienda possono acquistare l'azienda o entrare nel controllo della società mediante aumento di capitale.**

*** *Competitività nel concordato 3/5***

Art. 163bis se la proposta prevede il trasferimento di azienda a soggetto individuato dal debitore

La disciplina delle offerte si applica anche agli atti da autorizzare ex art. 167 e di affitto

Apertura di una procedura competitiva volta alla ricerca di acquirenti concorrenti *irrevocabili*

La procedura viene aperta con Decreto del Tribunale:

- Modalità di presentazione
- Requisiti di partecipazione
- Forme e tempi di accesso alle informazioni rilevanti
- Data dell'udienza per l'esame delle offerte
- Modalità di svolgimento della procedura competitiva
- Garanzie che gli offerenti debbono prestare
- Pubblicità del decreto
- Irrevocabilità delle offerte

* Competitività nel concordato 4/5

Art. 163 bis - Presentazione offerte

Le offerte presentate sono rese pubbliche all'udienza fissata per le relative approvazioni

In presenza di più offerte si apre una gara

L'offerente originario (individuato dal debitore) è liberato dalle obbligazioni assunte

Può essere disposto il rimborso delle spese e dei costi (max 3% del prezzo offerto) che l'offerente ha sostenuto per la formulazione dell'originaria offerta



* Competitività nel concordato 5/5

Grazie per l'attenzione

Avv. Pierpaolo Curri

pierpaolocurri@studiocentore.it

www.studiocentore.it